

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
C.C. N. 66 DEL 22.12.1999**

**AVVISO DI ADOZIONE PUBBLICATO
SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 148
DEL 27/06/2000 - SUPPLEMENTO N. 100**

**INTEGRATO CON DELIBERAZIONE
C.C. N. 8 DEL 28.3.2007**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE
C.C. N. 12 DEL 2.4.2008**

INDICE SOMMARIO

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

ART. 1 – *Oggetto del Regolamento*

ART. 2 – *Valore delle aree fabbricabili*

ART. 3 – *Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati*

ART. 4 – *Versamenti*

ART. 5 – *Attività di controllo*

ART. 6 – *Rimborsi*

ART. 6 BIS – *Casi particolari di applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale*

ART. 6 TER – *Differenziazione aliquote*

ART. 6 QUATER – *Misura degli interessi*

ART. 7 – *Disposizioni finali*

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento emanato nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, realizza l'autonomia organizzativa dell'ente in materia di imposta comunale sugli immobili.

ARTICOLO 2
Valore delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale, in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Consiglio comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili; in questo caso è precluso al comune il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito, relativamente all'anno di imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato.

ARTICOLO 3
Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati

Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati per i quali sussista un'oggettiva situazione di pericolo alla salute o all'incolumità fisica delle persone non dipendente dalla volontà del soggetto passivo.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità fino alla data di eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali.

ARTICOLO 4

Versamenti

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivamente dovuto risulti inferiore a L. 20.000.

Per la riscossione dell'imposta dovuta le forme possibili di versamento sono le seguenti:

- a) mediante concessionario;
- b) mediante c/c postale intestato al Tesoriere del Comune;
- c) mediante versamento diretto alla Tesoreria del Comune;
- d) mediante pagamento tramite banche.

La modalità prescelta verrà determinata annualmente dal Consiglio Comunale, contestualmente alla deliberazione di fissazione dell'aliquota.

ARTICOLO 5

Attività di controllo

Commi 1, 2 e 3 abrogati dal 1.1.2008.

Non si fa luogo all'emissione di avvisi di liquidazione e/o accertamento quando l'importo risulta inferiore, sanzioni ed interessi compresi, all'importo di L. 30.000;

ARTICOLO 6

Rimborsi

Non si fa luogo a rimborso quando l'importo annuo, interessi compresi, non risulta superiore a L. 30.000;

ARTICOLO 6 - BIS

Casi particolari di applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale

Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso

gratuito a parenti in linea retta o collaterale ed affini fino al primo grado, a condizione che venga formato un nuovo nucleo familiare formato da almeno due persone residenti e che venga presentata entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia di variazione una comunicazione in tal senso, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/1997;

E' considerata abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che venga presentata entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia di variazione una comunicazione in tal senso, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996;

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

ARTICOLO 6 - TER

Differenziazione aliquote

Con la delibera annuale di fissazione delle aliquote è data facoltà all'organo deliberante di stabilire un'aliquota differenziata ridotta per le categorie catastali C/1 e D/2, a condizione che vi venga regolarmente ed effettivamente esercitata attività commerciale, artigianale o di servizi ai sensi della normativa vigente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

ARTICOLO 6 - QUATER

Misura degli interessi

Ai sensi del comma 165 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 la misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale;

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

ARTICOLO 7

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia di tributi locali.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Regolamento I.C.I. Costa Serina.doc